



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Anna Maria Rita LENTINI | Presidente |
| Alessia DI GREGORIO | Consigliere (relatore) |
| Tullio FERRARI | Consigliere |
| Paola CECCONI | Referendario |

Nella Camera di consiglio del 18 marzo 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n. 6 dell'11 aprile 2013 rubricata "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari" ed in particolare l'art. 14, c. 4, in base al quale "Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Provincia autonoma Trento con nota di data 3 febbraio 2020, prot. Corte dei conti n. 248 di pari data;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 45/2020/FRG del 14 febbraio 2020 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio provinciale con nota del 2 marzo 2020, prot. Corte di conti n. 482 del 2 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 concernente "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" ed in particolare l'art. 4, c. 3, lett. f), che consente ai vertici istituzionali degli uffici della Corte dei conti di convocare le adunanze in Camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

RITENUTO, pertanto, opportuno svolgere l'odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed evitare in particolare i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei magistrati aventi domicilio fuori della sede della Sezione;

DATO ATTO che la Camera di consiglio non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype for business, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti disponibili in formato digitale;

DATO ATTO, inoltre, che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio in modalità telematica;

UDITO il relatore, Consigliere Alessia Di Gregorio

Premesso in fatto

In data 3 febbraio 2020, con nota prot. n. CPTN/P/03/02/2020 - 0001249 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 248), il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2019 riferiti al periodo intercorrente dalla data di costituzione di ogni gruppo consiliare al 31/12/2019 e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XVI legislatura, tra i quali anche quello del gruppo "Partito Autonomista Trentino Tirolese".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 14 febbraio 2020 n. 45/2020/FRG ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 2 marzo 2020, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota del 2 marzo 2020 (prot. n. CPTN/P/02/03/2020-0002456) acquisita al prot. Corte conti n. 482 del medesimo giorno, il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Provincia autonoma di Trento è contenuta nel capo III della deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 11 aprile 2013 (d'ora in avanti "Regolamento n. 6/2013"), recante il regolamento sul trattamento economico dei

consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. L'origine di tale disciplina è rinvenibile nel d.l. n. 174/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

Tali disposizioni sono state espressamente recepite nell'ordinamento locale dall'art. 14, c. 4, del citato Regolamento consiliare n. 6/2013, che così dispone: *"Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore"*.

In base a quanto prescritto dall'art. 1, c. 9, del citato d.l. n. 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei *"controlli estrinseci di regolarità contabile"*, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *"un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo"*.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la *“conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni”* e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, *“nei limiti del mandato istituzionale”*.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012 *“attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida”* (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *“veridicità e correttezza delle spese”*, specificando che *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”* (c. 2), mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (c. 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *“ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo”* (c. 3, lett. a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile *de quo*, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG, n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016 e n. 27/2019).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che *“in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponente, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale”*.

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 6/2013 e dal relativo allegato A che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 12 del Regolamento rimarca la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio provinciale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (*“I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio provinciale”*), sottolineando perentoriamente che *“Non sono in alcun caso consentite spese per il finanziamento diretto o indiretto di partiti, movimenti politici, gruppi parlamentari, membri del Parlamento e consiglieri provinciali e regionali. Il contributo non può essere utilizzato per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del suo mandato politico-istituzionale e per altre spese personali del consigliere, nonché per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario e per l'acquisto di automezzi. Non sono inoltre consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel*

periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”.

6. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile negli articoli 15, 16 e 17 del ridetto Regolamento consiliare n. 6/2013.

In particolare, in base all’art. 15 il numero massimo di dipendenti assegnati o assunti dal gruppo consiliare corrisponde al numero di consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, con esclusione dal computo di quei consiglieri che ricoprono determinate cariche di vertice (Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale; Presidente ed Assessori della Giunta provinciale).

Prosegue poi l’art. 15 precisando che un’unità di personale a tempo pieno può essere sostituita da due unità di personale a tempo parziale al 50%, stabilendo altresì che per sopperire alla necessità di personale i gruppi possono chiedere l’assegnazione di personale di ruolo del Consiglio provinciale oppure l’assegnazione di personale comandato al Consiglio dalla Giunta provinciale o da altri enti pubblici, ovvero ancora assumere proprio personale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore alla legislatura e che cessa in ogni caso con la cessazione del gruppo. In tale ultimo caso, l’assunzione del personale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro e delle norme di legge.

L’art. 16 stabilisce che il Consiglio provinciale eroga ai gruppi un fondo riservato alle spese per il personale e per la relativa gestione che va quindi naturalmente distinto dalle risorse assegnate per spese di funzionamento dei gruppi.

La norma prosegue poi precisando le modalità di determinazione della spesa per il personale dei gruppi che, attualmente, è quantificata dalla deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale del 13 settembre 2013, n. 40, nella misura massima di euro 45.000 annui lordi per unità di personale.

Infine, il medesimo art. 16, puntualizza che il tetto massimo di spesa per il personale dei gruppi comprende anche il personale assegnato e comandato e che la parte del fondo per spese del personale non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell'anno successivo, e comunque entro la fine della legislatura o entro la data di cessazione del gruppo imponendosi, tuttavia, la restituzione al Consiglio provinciale delle somme non utilizzate entro tali termini.

L'ultima disposizione del Regolamento consiliare n. 6/2013 che si occupa del personale dei gruppi è l'art. 17 che reca la disciplina del rapporto di lavoro, da leggersi unitamente a quanto previsto dall'art. 15, c. 3, del medesimo Regolamento.

7. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 23 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare provinciale "Partito Autonomista Trentino Tirolese" si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato "A" al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di "veridicità" e di "correttezza", da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute ("veridicità") e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima ("correttezza").

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 6/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

8. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che

hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Per i beni di uso durevole acquistati dal gruppo è stata accertata l'iscrizione nell'inventario dei beni assegnati.

9. In merito alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 6/2013, con particolare riguardo al numero massimo di unità di personale assegnato o assunto dal singolo gruppo consiliare (art. 15 e art. 16), al rispetto delle disposizioni del contratto collettivo applicato e delle vigenti norme di legge, anche di natura fiscale e previdenziale (art. 14 e art. 15), alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 17). Con precipuo riferimento ai contratti di lavoro stipulati dal Gruppo consiliare, il Collegio ritiene che esuli dal presente controllo ogni valutazione sulla corretta applicazione della normativa civilistica e giuslavoristica circa il regime contrattuale prescelto se non impinge sulla regolarità dell'attività di rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari.

Si rammenta, in ogni caso, che, considerata la durata del Gruppo *“ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione, con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire”* (deliberazione n. 107/2018/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana; cfr. con riferimento ai gruppi parlamentari *ex multis* Cass. civile - Sezione Lavoro - sentenza 14 maggio 2009 n. 11207), i contratti di lavoro del personale dei Gruppi hanno natura temporanea e cessano con la fine della legislatura in corso *“che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo”* (delib. n. 107/2018/FRG cit.; v. anche deliberazione n. 74/2018/FRG della Sezione regionale di controllo per la Liguria).

10. Nel corso dell'istruttoria, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è emerso che il Gruppo non ha assolto agli adempimenti di versamento e dichiarazione dell'IRAP, ai sensi dell'art. 12, c. 2 della l.p. n. 25/2012 (*recte* l'art. 4, c. 1 della l.p. n. 18/2017 per le nuove iniziative produttive intraprese dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017).

Tale norma prevede che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'art. 16, comma 1 e comma 12 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle*

aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale".

Al riguardo è stata emanata dal Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento la circolare prot. n. S016/174014/19/5.5 del 15 marzo 2019 concernente "Circolare n. 1/2019. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2018", la quale chiarisce che per nuove iniziative produttive si intendono soltanto le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni). Non possono considerarsi commerciali le funzioni tipicamente svolte dai gruppi consiliari, quali organismi dell'Assemblea regionale, dal momento che gli stessi sono privi di partita IVA proprio per carenza del presupposto soggettivo in quanto la loro attività non è svolta nell'esercizio di impresa.

Di conseguenza, si ritiene che l'attività dei gruppi consiliari non appaia sussumibile nella fattispecie di esonero dal pagamento dell'IRAP, come invece asserito dal Capogruppo.

Alla stregua di quanto sopra, la Sezione esprime, quindi, perplessità circa il mancato assolvimento dell'imposta da parte del Gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese".

11. Considerato, altresì, che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni europee, quelle suppletive per la camera dei deputati e quelle comunali per Borgo Valsugana, Folgaria, Levico Terme, Terre d'Adige, Tione di Trento, in data 10 marzo 2019 le elezioni comunali del comune di Tenno e in data 17 novembre 2019 le elezioni comunali per i comuni di Garniga Terme e dell'Altopiano della Vigolana, è stato accertato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, in base al quale "i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti".

Inoltre, è stato verificato il rispetto della vigente normativa sulla par condicio durante il periodo elettorale, come prescritto anche dall'art. 12, c. 6 del Regolamento consiliare n. 6/2013 ("Non sono inoltre consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio").

12. Il rendiconto dell'esercizio in esame è stato rielaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione con deliberazione n. 45/2020/FRG ed evidenzia un totale entrate di euro 224.427,78, un totale spese di euro 181.663,34, un "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" di euro 11.004,50 e un "Fondo di cassa finale per spese di personale" di euro 31.759,94.

13. Pertanto, a conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto del periodo 23 novembre 2018 - 31 dicembre 2019 del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, fermo restando quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Provincia autonoma di Trento "Partito Autonomista Trentino Tirolese" riferito al periodo 23 novembre 2018 - 31 dicembre 2019,

RACCOMANDA

al Gruppo di attivare, qualora non abbia già provveduto, il servizio reso disponibile dall' Agenzia delle Entrate per consultare e scaricare le fatture elettroniche in formato PDF trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio (SdI),

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174/2012, nonché ai sensi

dell'art. 14, c. 5, del Regolamento consiliare n. 6/2013.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Il Magistrato relatore
Alessia DI GREGORIO

Il Presidente
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Anna Maria GUIDI